# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — ROMA — Giovedì, 1° agosto — Numero 182.

**DIREZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziarii . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }

**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero* 553 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza ferroviari, di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132, possono investire una parte dei loro capitali, fino al limite massimo di 30 milioni, dandoli a mutuo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al fine di acquistare o di costruire case economiche ad uso dei funzionari e agenti di cui all'art. 8 della presente legge.

Sui capitali così investiti sarà corrisposto l'interesse annuo del 4 per cento.

Art. 2.

Ai redditi provenienti dai capitali prestati dagli Istituti di previdenza, ai termini del precedente articolo, sono applicabili le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.

Le case economiche godono di tutti i benefici consentiti alle case popolari dalla legge 31 maggio 1903, n. 254, o da altre che venissero in seguito emanate.

Art. 3.

Una Commissione composta di due membri di ciascuno dei Comitati amministratori degli Istituti e sezioni di Istituto, nominati dai Comitati medesimi, stabilirà la ripartizione fra gli Istituti e sezioni d'Istituto dei capitali, di cui all'art. 1, da prestare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sopra sua richiesta, e delibererà il passaggio del credito dall'uno all'altro Istituto, allorquando ad alcuno di essi per far fronte agli impegni verso i compartecipanti, sia necessario di dover realizzare in tutto o in parte il proprio capitale impiegato secondo la presente legge.

Art. 4.

Il canone di affitto delle case deve comprendere la quota d'interesse e quella di ammortamento in ottanta anni, la quota delle riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, l'ammontare delle imposte e sovraimposte, le spese d'amministrazione e quelle per illuminazione, acqua potabile a riscaldamento.

L'Amministrazione ferroviaria dovrà tenere sempre una contabilità separata degli introiti e delle spese per l'azienda delle case economiche.

Art. 5.

Nel bilancio delle ferrovie dello Stato verranno inscritte, in apposito capitolo, le somme necessarie per ricostituire, in 50 anni, i capitali man mano prestati dagli Istituti di previdenza per le case economiche, le quali saranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Le espropriazioni per la costruzione delle dette case economiche sono dichiarate di pubblica utilità e sono regolate dalle disposizioni legislative riguardanti le espropriazioni per impianti e lavori ferroviari da eseguirsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Per quanto concerne l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case economiche saranno istituite una Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive compartimentali.

Tanto la Commissione centrale, quanto ciascuna delle Commissioni compartimentali saranno composte di otto membri, dei quali cinque nominati dall'Amministrazione delle ferrovie e tre eletti dai ferrovieri iscritti agli Istituti di previdenza ed anche residenti nel compartimento se si tratti di Commissioni compartimentali.

I membri delle Commissioni compartimentali non possono contemporaneamente essere membri della Commissione centrale.

Le attribuzioni delle Commissioni centrale e compartimentali saranno determinate secondo le norme del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 8.

Le case economiche saranno date in affitto a ferrovieri in attività di servizio aventi stipendio o salario non superiore a L. 3600.

In caso di deficienza di domande da parte di detti ferrovieri, le case saranno date in affitto a ferrovieri pensionati o sussidiati, e in caso di deficienza di domande anche da questi ultimi, saranno date in affitto ad altre persone, con preferenza però agli impiegati in attività di servizio o pensionati di altre Amministrazioni dello Stato.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri da seguire per graduare i titoli di preferenza degli aspiranti agli affitti nei casi indicati negli alinea precedenti.

Art. 9.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato riscuoterà, mediante ritenuta sui ruoli di paga o sulle pensioni o sui sussidi, il canone di affitto dovuto dai ferrovieri affittuari delle case economiche, anche oltre il limite del quinto stabilito dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.

Per gli affitti agli impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, il canone sarà pure riscosso mediante ritenuta sugli stipendi o salari o sulle pensioni anche oltre il limite del quinto indicato nella prima parte del presente articolo.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fare le medesime ritenute di cui nel presente articolo nello interesse di Società cooperative legalmente costituite per il personale delle ferrovie dello Stato per la costruzione di case economiche.

Art. 10.

Le modificazioni da introdurre negli statuti degli Istituti di previdenza ferroviari, le norme relative alla nomina, alla elezione ed alle attribuzioni delle Commissioni consultive indicate nell'art. 7 e tutte le altre per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, saranno stabilite nel regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.
CARCANO.
COCCO-ORTU.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero 548 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per le poste e telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio firmata a Parigi il 9 giugno 1906, e le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il 4 giugno 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
F. COCCO-ORTU.
SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Convenzione colla Repubblica francese relativa al trattamento degli operai nei casi d'infortunio.

(9 giugno 1906).

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française, également animés du désir d'assurer à leurs nationaux respectifs le bénéfice réciproque de la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, conformément aux principes énoncés dans l'article 1er, paragraphe *d*, de la convention signée à Rome le 15 avril 1904 entre l'Italie et la France, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Les ouvriers ou employés de nationalité italienne, victimes d'accidents par le fait ou à l'occasion du travail sur le territoire français, ou leurs représentants auront droit aux mêmes indemnités que celles qui sont accordées aux ouvriers ou employés de nationalité française ou à leurs représentants, et réciproquement.

Art. 2.

Ces dispositions sont également applicables, dans les conditions prévues aux articles ci-après, aux ayants droit qui ne résidaient pas sur le territoire du pays où s'est produit l'accident lorsqu'il est survenu, ou qui ont postérieurement cessé d'y résider.

Art. 3.

En cas d'accidents donnant lieu à enquête, avis de la clôture de l'enquête doit être immédiatement donné à l'autorité consulaire du ressort dans l'étendue duquel se trouvait la résidence de la victime au moment de l'accident, afin qu'elle puisse prendre connaissance de ladite enquête dans l'intérêt des ayants droit.

Art. 4.

Les chefs d'entreprise et les assureurs de chaque pays auront la faculté de se libérer des arrérages de rentes ou des indemnités dues par eux entre les mains de l'autorité consulaire de l'autre pays visée à l'article précédent, à laquelle il appartiendra de produire les pièces d'indemnité et certificats de vie, ainsi que de pourvoir à l'envoi des arrérages ou des indemnités à ceux de ses nationaux qui résidaient dans son ressort au moment de l'accident.

Art. 5.

La Caisse nationale italienne d'assurances contre les accidents assurera, suivant le tarif conventionnel annexé au présent arrangement, le risque d'indemnités aux représentants ne résidant pas en France des ouvriers italiens victimes d'accidents, au profit des assureurs français désireux de se décharger de toutes recherches et démarches éventuelles à cet égard.

Ce tarif, établi à titre provisoire, sera aussitôt que possible revisé par les administrations compétentes des deux pays d'après les données techniques à recueillir.

Art. 6.

Lorsque le chef d'entreprise ou l'assureur aura constitué à la Caisse nationale française des retraites pour la vieillesse, les rentes dues à des ouvriers italiens ou à leurs représentants, les arrérages à la demande de ces derniers, leur en seront servis par les soins de la Caisse nationale italienne de prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse des ouvriers Dans ce cas, la Caisse nationale française se libérera vis-à-vis de la Caisse nationale italienne par l'envoi trimestriel du montant des arrérages échus qu'elle eût payés en France.

En ce qui concerne les rentes dont la quotité est devenue définitive, la Caisse nationale françcaise pourra se libérer vis-à-vis de la Caisse nationale italienne par le versement en capital de leur valeur actuelle d'après le tarif auquel la rente aura été acquise; ce versement sera employé à la constitution d'une rente, telle qu'elle résultera du tarif en vigueur pour la Caisse nationale italienne au moment du versement.

Art. 7.

Lorsque le chef d'entreprise ou l'assureur aura versé à la Caisse nationale italienne de prévoyance les indemnités dues à des ouvriers français, cette dernière, sur leur demande, leur enverra par mandats postaux le montant des sommes qu'elle leur eût payées en Italie.

En ce qui concerne les rentes dont la quotité est devenue définitive, elle pourra se libérer par le versement à la Caisse nationale française des retraites de leur valeur actuelle en capital, d'après le tarif auquel la rente aura été acquise; ce versement sera employé à la constitution d'une rente, telle qu'elle résultera du tarif en vigueur pour la Caisse nationale française au moment du versement.

Les indemnités allouées à la suite d'accidents mortels survenus à des ouvriers français en Italie pourront être versées globalement à la Caisse des dépôts et consignations de France, qui en tiendra le montant à la disposition des intéressés, sous justification de leurs droits.

Art. 8.

Les mandats postaux prévus au premier alinéa de l'article 7 ainsi que les envois de fonds par la Caisse nationale française des retraites à la Caisse nationale italienne de prévoyance, ou réciproquement, en exécution des deux articles précédents, feront l'objet de mandats d'office dans les conditions spécifiées à l'article 5 de l'arrangement relatif aux transferts de fonds entre les Caisses d'épargne ordinaires des deux pays.

Art. 9.

Les deux Caisses nationales garderont toujours le droit de modifier pour l'avenir leurs tarifs respectifs.

Art. 10.

L'exemption des taxes et les avantages fiscaux actuellement accordés par la loi française pour les documents à présenter afin d'obtenir le payement des indemnités seront appliqués aussi dans le cas où ces documents seraient réclamés pour le payement d'une indemnité conformément à la loi italienne, et réciproquement.

Art. 11.

Dans le cas où un ouvrier italien ne résidant point en France

ne recevrait pas à échéance les arrérages auxquels il aurait droit et ferait appel au fonds de garantie institué par la loi française les attributions dévolues en cette matière à l'autorité municipale seraient remplies, à son égard, par l'autorité consulaire italienne à Paris, dans les conditions concertées entre les administrations compétentes des deux pays.

Art. 12.

Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets du présent arrangement, en ce qui concerne les services respectivement confiés aux Caisses nationales des deux pays. Avis en devra être donné aux administrations compétentes de l'autre Etat par la voie diplomatique. L'avis fixera la date à partir de laquelle les dispositions relatives aux dits services cesseront d'avoir effet.

Art. 13.

Les administrations compétentes des deux pays détermineront de concert les justifications à produire dans les cas prévus par les articles 4, 5, 6 et 7 ainsi que les conditions d'application des dits articles aux victimes d'accidents ou à leurs représentants qui résideraient ailleurs qu'en France et en Italie.

Elles arrêteront en même temps toutes les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution du présent arrangement.

Art. 14.

Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les deux Etats conviendront dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun d'eux.

Sauf le cas prévu par la convention du 15 avril 1904, le présent arrangement restera en vigueur pendant la durée de cinq années. Les deux Parties contractantes devront se prévenir mutuellement une année à l'avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. A défaut d'un tel avis, l'arrangement sera prorogé d'année en année pour un délai d'un an, par tacite reconduction.

Art. 15.

Lorsque l'une des deux Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière en ce qui concerne les droits des victimes ou de leurs représentants vis-à-vis de leurs employeurs, pour tous les accidents survenus jusqu'à l'expiration de l'arrangement. Il cessera au contraire d'avoir effet, dès cette expiration, en ce qui concerne les attributions dévolues aux autorités consulaires et les obligations ou facultés prévues pour les Caisses nationales des deux pays, sauf le règlement des comptes alors en cours entre elles et le service de tous les arrérages des rentes dont elles auraient antérieurement reçu les capitaux constitutifs.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont dressé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait, en double expédition, a Paris, le 9 juin 1906.

(L. S.) *G. Tornielli.* (L. S) *Léon Bourgeois.*
» *V. Magaldi.* » *Gaston Doumergue.*

(*Annexe*).

| | Prime annuelle de réassurance pour 1,000 francs de salaires |
|---|---|
| Exploitations industrielles en général | Fr. 4.98 |
| Mines | » 12.36 |
| Carrières | » 10.02 |
| Verrerie, poterie, briqueterie | » 3 24 |
| Verrerie | » 1.38 |
| Poterie | » 1 32 |
| Briqueterie | Fr. 4.62 |
| Fer et acier | » 3.60 |
| Métaux (hormis le fer et l'acier), mécanique de précision, instruments de musique | » 1.14 |
| Métaux (hormis fer, acier) | » 0.96 |
| Mécanique de précision | » 1.33 |
| Instruments de musique | » 0.78 |
| Industrie chimique | » 4.26 |
| Gaz et eau | » 3.30 |
| Industrie textile | » 0.78 |
| Lin, chanvre, jute et autres fibres d'écorces | » 1.08 |
| Soie | » 0.30 |
| Industrie textile (non compris l'industrie du lin, du chanvre, etc.) de la soie | » 0.78 |
| Industrie textile, non compris l'industrie de la soie | » 0.78 |
| Papier et imprimerie | » 1.62 |
| Fabrication, travail du papier | » 2.46 |
| Fabrication du papier | » 4.98 |
| Travail du papier | » 0 54 |
| Imprimerie | » 0.36 |
| Cuir et vêtement | » 0.96 |
| Cuir | » 2.46 |
| Vêtement | » 0.42 |
| Bois | » 3 06 |
| Alimentation, boucherie, tabac | » 0.66 |
| Alimentation | » 1.44 |
| Boucherie | » 0.96 |
| Tabac | » 0.12 |
| Meunerie, sucrerie, distillerie, brasserie et malterie | » 6.00 |
| Meunerie | » 7.32 |
| Sucrerie | » 5.34 |
| Distillerie | » 4.62 |
| Brasserie et malterie | » 6.06 |
| Travaux de construction | » 6.96 |
| En particulier le ramonage | » 5.82 |
| Chemins de fer (c'est une classification économique et juridique propre de l'Allemagne qui correspond à peu près à la classification ordinaire en grande, moyenne et petite industrie) — d'Etat | » 7.92 |
| Chemins de fer — privés | » 6.54 |
| Chemins de fer — routiers | » 4.20 |
| Expédition, magasinage — Voiturage | » 9.84 |
| Expédition, magasinage — Encavement | » 7.26 |
| Voiturage | » 14.46 |
| Navigation — intérieure | » 18.30 |
| Navigation — maritime | » 14.22 |
| Administration — de la marine | » 2.94 |
| Administration — de la guerre | » 1.20 |
| Administration — des postes et télégraphes | » 4 62 |

NOTE.

Par application de l'article 14, il est convenu que les articles 1er, 2 et 3 entreront en vigueur trois mois après la promulgation de l'arrangement dans les deux pays.

En ce qui concerne l'article 10, il doit être entendu que l'un des deux Etats contractants ne pourra jamais être obligé de faire l'avance de frais quelconques à l'occasion de procédures ou d'instances suivies dans l'autre pays.

(*L. S*) G. TORNIELLI (*L. S*) LÉON BOURGEOIS
» V. MAGALDI » GASTON DOUMERGUE

*Il numero* **550** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 luglio 1888, n. 5629, col quale il porto di Milazzo fu classificato in 1ª categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione, ed in 3ª classe della 2ª categoria nei riguardi del commercio;

Vista la deliberazione 29 aprile 1904 in base alla quale la Deputazione provinciale di Messina ha fatto istanza per ottenere che il detto porto sia promosso dalla 3ª alla 2ª classe della 2ª categoria;

Visto l'elenco degli enti interessati al porto di Milazzo, redatto in data 4 febbraio 1906 dall'Ufficio del genio civile di Messina, nel quale elenco sono iscritti, oltre la provincia di Messina, 22 Comuni della Provincia stessa;

Ritenuto, in base alle deliberazioni prese dai detti enti, che sedici Comuni hanno accettato l'elenco, mentre gli altri, non avendo preso alcuna deliberazione, si reputano assenzienti a norma di legge, ad eccezione del solo comune di Roccavaldina, che si oppose, ma senza addurre alcuna ragione;

Uditi i pareri del Consiglio dell'industria e del commercio, del Consiglio superiore di marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Visti la legge 2 aprile 1885 n. 3095 (T. U.) ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;

Ritenuto che per il porto suddetto concorrono ambedue i requisiti prescritti dall'art. 2 della citata legge per la iscrizione alla 2ª classe, 2ª serie, della 2ª categoria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferma restando la sua classificazione in 1ª categoria per quanto riguarda la sicurezza della navigazione, il porto di Milazzo è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, 2ª serie, della 2ª categoria nei riguardi del commercio ed è approvato l'elenco 4 febbraio 1906, vistato d'ordine Nostro dal ministro proponente, degli enti interessati nelle spese per il porto anzidetto con la rispettiva aliquota di contributo nell'elenco medesimo indicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

**Corpo Reale del Genio civile**

PROVINCIA DI MESSINA — UFFICIO DI MESSINA

ELENCO degli enti interessati al porto di Milazzo

| N. d'ordine | Provincia | Porto ed approdo | 1ª categoria | 2a categoria classe | 2a categoria serie | Denominazione Enti interessati | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Provincia di Messina | 1 000.00 |
| | | | | | | *Comuni* | |
| 1 | MESSINA | MILAZZO | 2ª | 2ª | 2ª | Milazzo | 0 158.21 |
| 2 | | | | | | Basicò | 0 010.61 |
| 3 | | | | | | Barcellona Pozzo di Gotto | 0 252.39 |
| 4 | | | | | | Castroreale | 0 094.74 |
| 5 | | | | | | Condrò | 0 015.45 |
| 6 | | | | | | Falcone | 0 014.85 |
| 7 | | | | | | Furnari | 0 036.90 |
| 8 | | | | | | Qualtieri | 0 023.61 |
| 9 | | | | | | Mazzarra | 0 013.48 |
| 10 | | | | | | Meri | 0 011.32 |
| 11 | | | | | | Monforte | 0 001.14 |
| 12 | | | | | | Montalbano | 0 022.18 |
| 13 | | | | | | Novara Sic. | 0 035.89 |
| 14 | | | | | | Rocca Valdina | 0 023.77 |
| 15 | | | | | | Rometta | 0 029.21 |
| 16 | | | | | | Santa Lucia Mela | 0 094.87 |
| 17 | | | | | | San Filippo Mela | 0 038 85 |
| 18 | | | | | | San Pier Niceto | 0 039.84 |
| 19 | | | | | | Spadafora | 0 035.80 |
| 20 | | | | | | Tripi | 0 028.73 |
| 21 | | | | | | Valdina | 0 006.78 |
| 22 | | | | | | Venetico | 0 011.38 |
| | | | | | | | 1 000.00 |

Messina, 4 febbraio 1906.
*L'ingegnere capo*
GHERSI.

Roma, 20 giugno 1907.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro*
GIANTURCO.

*Il numero* 552 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 giugno 1907, n. 372, che approva

lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

I ruoli organici del personale del R. Istituto tecnico superiore di Milano, della R. scuola d'applicazione per gli ingegneri di Roma e della R. scuola normale superiore di Pisa, sono modificati in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TABELLA che stabilisce i ruoli organici di alcuni istituti d'istruzione superiore

*Istituto tecnico superiore di Milano.*

| | | |
|---|---|---|
| 1 Direttore | L. | 2,000 |
| 1 Vice direttore | » | 3,000 |
| 11 Professori ordinari a L. 5000 | » | 55,000 |
| 7 Professori straordinari a L. 3500 | » | 24,500 |
| 4 Professori straordinari a L. 3000 | » | 12,000 |
| Fondo per incarichi | » | 22,000 |
| 6 Direttori di gabinetti scientifici a L. 800 | » | 4,800 |
| 3 Assistenti a L. 2500 | » | 7,500 |
| 1 Assistente a L. 2000 | » | 2,000 |
| 7 Assistenti a L. 1500 | » | 10,500 |
| 13 Assistenti a L. 1200 | » | 15,600 |
| Fondo per assistenti incaricati | » | 3,900 |
| Fondo per esercitazioni topografiche | » | 3,000 |
| 1 Segretario | » | 3,000 |
| 1 Vice segretario | » | 2,500 |
| 2 Vice segretari | » | 3,000 |
| 3 Meccanici addetti ai gabinetti e laboratori | » | 4,500 |
| 1 Preparatore di chimica | » | 1,500 |
| Serventi | » | 9,900 |
| | L. | 190,200 |

*Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Roma.*

| | | |
|---|---|---|
| Direttore (oltre l'alloggio) | L. | 3,000 |
| 8 Professori ordinari a L. 5000 | » | 40,000 |
| Professori straordinari | » | 13,000 |
| Assegni per direzione di gabinetti, biblioteca ed orto agrario | » | 6,600 |
| Incaricati | » | 10,250 |
| Assistente | » | 24,500 |
| Meccanico | » | 2,400 |
| Preparatore | » | 2,000 |
| Segretario | » | 4,000 |
| 1 Vice segretario | » | 3,000 |
| 1 Vice segretario | » | 2,500 |
| 1 Vice segretario | » | 1,500 |
| Rimunerazione al funzionario di segreteria incaricato del servizio di economato e di cassa | » | 500 |
| Personale di servizio | » | 10,550 |
| | L. | 123,800 |

*R. scuola normale superiore di Pisa.*

| | | |
|---|---|---|
| Direttore (oltre al vitto) | L. | 1,200 |
| Vice direttore (oltre l'alloggio e vitto) | » | 2,000 |
| 2 Professori interni (oltre l'alloggio e vitto) | » | 4,150 |
| Provveditore economo (oltre l'alloggio e vitto) | » | 950 |
| Segretario-computista | » | 400 |
| Maestro di ginnastica | » | 300 |
| Personale di servizio (oltre l'alloggio e vitto) | » | 3,960 |
| | L. | 12,960 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della pubblica istruzione*
RAVA.

*Il numero* **CCLXXXV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1907, n. IV (parte supplementare);

Viste le deliberazioni della Camera di commercio ed arti di Udine, in data 22 febbraio e 14 giugno 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento per la riscossione della tassa della Camera di commercio ed arti di Udine, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO per l'applicazione e riscossione della tassa della Camera di commercio ed arti di Udine.

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Udine è autorizzata, in virtù del R. decreto che approva il presente regolamento, ad imporre nella provincia di Udine un'annua tassa sugli esercenti i commerci, le industrie e le arti indicate nella categoria *B* e nel gruppo XXVI della categoria *C* della tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile, ed aventi un reddito imponibile accertato non inferiore a L. 100.34.

Art. 2.

Le società commerciali e industriali, le ditte e in generale tutti coloro che, avendo altrove la sede principale del loro commercio o della loro industria hanno nella provincia di Udine una o più filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, od esercizi qualsiasi,

dai quali traggono un utile, saranno soggetti alla tassa della Camera di commercio di Udine per il reddito imponibile dell'esercizio o degli esercizi esistenti nella provincia di Udine.

Art. 3.

Il semplice fatto che in un Comune compreso nella giurisdizione camerale esista un esercizio in genere che cada sotto l'una o l'altra delle specie sopra enunciate, basta a costituire nella Camera il diritto di assoggettare quell'esercizio alla tassa camerale.

Art. 4.

La Camera compila i ruoli dei propri contribuenti, ripartendoli in due categorie: nella prima saranno compresi i contribuenti aventi la sede nel distretto camerale, ai quali sarà applicato il reddito già accertato e reso definitivo dalle locali agenzie delle imposte; nella seconda verranno iscritti i contribuenti che esercitano i loro commerci o le loro industrie in più distretti camerali, secondo l'art. 2 del presente regolamento, per i quali la Camera provvederà direttamente all'accertamento del reddito loro imponibile.

Art. 5.

Per l'applicazione della tassa camerale i contribuenti saranno divisi in 16 classi in proporzione dei loro redditi ed in base alla tabella approvata con il R. decreto 3 gennaio 1907, n. IV (parte supplementare.

Le tasse indicate nella suddetta tabella rappresentano il limite massimo, entro il quale la Camera dovrà annualmente, previa approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, stabilire la quota di tassa da applicarsi per ciascuna classe.

Art. 6.

Tutti gli anni, appena saranno divenuti definitivi i ruoli erariali di ricchezza mobile, gli agenti delle imposte eseguiranno, a spese della Camera, lo spoglio dei redditi imponibili, principali o suppletivi, della categoria *B* e del gruppo XXVI della categoria *C*, e autenticati con la propria firma, li spediranno alla Camera di commercio.

Art. 7.

Gli esercenti indicati nell'art. 2 dovranno, entro il mese di ottobre di ciascun anno, dichiarare alla segreteria della Camera i redditi attribuiti al proprio esercizio, stabilimento, succursale, agenzia o rappresentanza, esistente nella provincia di Udine.

Entro lo stesso termine dovranno essere denunciati i redditi degli esercizi nuovi.

I procuratori, institori, rappresentanti ed agenti di ditte e società estere e nazionali sono sottoposti allo stesso obbligo per l'esercizio da essi rappresentato nella provincia di Udine.

La Camera potrà rettificare le suddette denuncie, assumendo informazioni presso le agenzie delle imposte anche di altre Provincie, ovvero da altre fonti.

Art. 8.

La Camera, trascorso il termine di cui all'art. 7, procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi non denunciati.

Art. 9.

Gli accertamenti e le rettifiche d'ufficio saranno notificati ai singoli contribuenti col mezzo di lettera raccomandata, o dei messi della Camera pel comune di Udine.

I reclami contro gli accertamenti e le rettifiche d'ufficio dovranno essere presentati in carta bollata da cent. 60 alla Camera di commercio entro venti giorni dalla data della notifica.

Art. 10.

I ruoli dei contribuenti, compilati in base agli spogli degli agenti delle imposte e agli accertamenti e rettifiche d'ufficio saranno distinti per comuni e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

*a*) numero progressivo;
*b*) numero del ruolo di ricchezza mobile;
*c*) cognome e nome o ditta del contribuente;
*d*) qualità del commercio o dell'industria esercitata;
*e*) reddito imponibile tassato a ruolo;
*f*) numero della classe alla quale il contribuente è assegnato;
*g*) ammontare della tassa corrispondente alla classe di assegnazione;
*h*) osservazioni.

Art. 11.

I ruoli saranno approvati dalla Camera e resi esecutivi dal prefetto della Provincia.

Art. 12.

I ruoli verranno quindi pubblicati presso la Camera di commercio quelli riferentesi al comune di Udine, presso i singoli municipi quelli riferentisi ai Comuni della Provincia, e rimarranno esposti al pubblico per giorni 10 a partire dalla data dell'avviso di pubblicazione che sarà emesso dal presidente della Camera e dovrà essere esposto all'albo della Camera e di ciascun Comune della Provincia.

L'avviso sarà pubblicato anche nei giornali locali.

Esso indicherà anche il tempo e il luogo nei quali si dovrà fare il pagamento di ciascuna rata della tassa.

Art. 13.

Trascorso il termine di 10 giorni, di cui all'art. 12, i sindaci dovranno immediatamente consegnare al rispettivo esattore comunale o consorziale i ruoli muniti della relazione delle avvenute pubblicazioni, di cui all'articolo medesimo, ritirandone ricevuta indicante l'ammontare della somma complessiva iscritta in ruolo e la data della consegna.

I sindaci, appena eseguita la consegna dei ruoli agli esattori, trasmetteranno direttamente alla Camera una copia conforme della ricevuta rilasciata dall'esattore, insieme con una copia dell'avviso di cui all'art. 12, corredata anch'essa della dichiarazione dell'avvenuta affissione.

Art. 14.

La consegna dei ruoli agli esattori rende questi responsabili verso la Camera dell'ammontare dell'intera somma inscritta nei ruoli stessi.

Art. 15.

Con le norme stabilite per la formazione dei ruoli principali potranno venire compilati dalla Camera, entro l'anno, ruoli suppletivi.

Art. 16.

I contribuenti potranno ricorrere contro la tassazione presentando, entro venti giorni dalla cessata pubblicazione dei ruoli, alla Camera di commercio o al sindaco del rispettivo Comune, reclamo steso su carta bollata da centesimi 60.

I sindaci invieranno alla Camera i reclami ad essi consegnati, non più tardi di giorni cinque dalla consegna.

Art. 17.

I ricorsi non sospendono la riscossione della tassa, ma, se accolti, danno diritto al rimborso.

Art. 18.

Una Commissione della Camera, a ciò delegata, esaminerà i ricorsi, e le sue decisioni saranno dalla presidenza notificate ai contribuenti.

Art. 19.

Le cessazioni o riduzioni di reddito danno diritto alla restituzione totale o parziale della tassa, purchè le domande siano pre-

sentato non oltre un anno dalla data del decreto dell'Intendenza di finanza che abbia riconosciuta la cessazione del reddito ed ordinato lo sgravio della relativa imposta di ricchezza mobile, e siano accompagnate dal decreto su accennato.

Art. 20.

I contribuenti non iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile della provincia di Udine dovranno avvalorare le loro domande di sgravio con i documenti che crederanno opportuni.

Art. 21.

Contro le decisioni della Commissione camerale il contribuente potrà ricorrere all'autorità giudiziaria, a sensi della legge sulle Camere di commercio.

Art. 22.

La percezione della tassa camerale è regolata con le stesse norme e privilegi, coi quali viene regolata la percezione delle tasse governative, e sarà fatta per mezzo degli esattori comunali e consorziali, i quali dovranno curare le esazioni alle prescritte scadenze.

Gli aggi di riscossione da corrispondersi agli esattori sono uguali a quelli stabiliti per le imposte erariali.

Art. 23.

La tassa camerale sarà pagata ogni anno dai contribuenti in due rate semestrali con le seguenti scadenze: 10 giugno e 10 dicembre.

Art. 24.

Gli esattori verseranno al cassiere della Camera di commercio l'intero ammontare di ciascuna rata rispettivamente entro il 22 giugno e il 22 dicembre.

Art. 25.

Saranno rimborsate dalla Camera agli esattori le quote inesigibili per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti, quando gli esattori presentino un certificato dell'agenzia delle imposte, che provi il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta di ricchezza mobile.

Art 26.

In ogni altro caso non previsto dal presente regolamento saranno applicabili le disposizioni della legge e del regolamento per l'imposta di ricchezza mobile.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 27.

Per la formazione del ruolo dei contribuenti la tassa camerale dell'anno 1907 le denuncie del reddito, di cui all'art. 7, dovranno essere fatte entro il mese di luglio.

Art. 28.

Per l'anno 1907 la tassa camerale sarà riscossa al 10 dicembre.

Art. 29.

Nell'anno 1907 gli esattori verseranno al cassiere della Camera di commercio l'intero ammontare della tassa entro il 22 dicembre.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro di agricoltura, industria e commercio*
COCCO-ORTU.

---

*Il numero* **CCLXXXVI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per l'Italia meridionale;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Porto Empedocle, in data 22 ottobre 1906 e 13 febbraio 1907;

Riconosciuta l'opportunità di riordinare la scuola teccica pareggiata « Nicolò Gallo » dandole indirizzo commerciale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica con indirizzo commerciale « Nicolò Gallo » di Porto Empedocle è riordinata in R. scuola inferiore di commercio « Nicolò Gallo » alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, con lo scopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio locale e di aprire loro l'adito alla continuazione degli studi nelle R. scuole medie di commercio.

Art. 2.

La spesa annua per il mantenimento della Scuola è stabilita in lire quattordicimilaquattrocento ed è sostenuta per L. 6000 annue dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e per L. 8400 annue dal comune di Porto Empedocle.

Sono pure destinati al mantentmento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure i maggiori assegni che fossero annualmente concessi dagli enti suddetti o da altri.

Il comune di Porto Empedocle fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.

Art. 3.

La scuola è diurna.

L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di giugno.

Art. 4.

Il corso della scuola si compie in tre anni e comprende gli insegnamenti che seguono:

1. Computisteria - Calcolo mercantile — Usi commerciali locali - trasporti ferroviari e marittimi — operazioni di Banca e commercio — conti correnti — cambio.
2. Nozioni elementari di economia, di diritto civile e commerciale.
3. Elementi di merciologia, e di scienze naturali.
4. Aritmetica commerciale ed elementi di algebra.
5. Lingua italiana - Storia d'Italia e geografia commerciale.
6. Lingua francese e lingua inglese.
7. Calligrafia e dattilografia.

Inoltre nella scuola sarà impartito un corso libero di disegno e di geometria.

Alla scuola sono annessi: un museo merceologico (specialmente delle merci di cui si fa commercio in Porto Empedocle) ed un laboratorio chimico per le esercitazioni pratiche.

L'istruzione pratica degli alunni sarà completata con visite ad opifici industriali ed aziende commerciali.

Art. 5.

Agli alunni che hanno superato gli esami di licenza sarà rilasciato un certificato di licenza, che darà adito all'ammissione senza esami al primo anno delle R. scuole medie commerciali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 6.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza, composta di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di due delegati del comune di Porto Empedocle e del direttore della scuola.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mante-

nimento della scuola per una somma non inferiore alle L. 1000, essi avranno diritto di essere rappresentati nella Giunta di vigilanza da un loro delegato, sino a quando il loro concorso alla spesa non sarà inferiore alla somma anzidetta.

I membri della Giunta, ad eccezione del direttore, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 7.

Il Ministero sceglie il presidente fra i componenti la Giunta, la quale elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza.

Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sullo andamento generale della scuola.

Art. 8.

La Giunta di vigilanza si aduna, almeno una volta al mese, durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.

Art. 9.

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

*a*) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

*b*) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri l'esercizio;

*c*) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per la approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario.

Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

*d*) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati (senza preventiva approvazione ministeriale) gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;

*e*) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

*f*) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

*g*) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;

*h*) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

*i*) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

*k*) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;

*l*) adempie a tutte le altre funzioni cui fosse chiamato dal ministro.

Art. 10.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione di questo la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 11.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.

Nella pianta stessa saranno indicate le materie che per la loro indole debbono essere considerate accessorie.

L'insegnamento di queste materie potrà essere affidato a incaricati senza le formalità di concorso, di cui l'articolo seguente.

Art. 12.

Il personale tutto della scuola tecnica commerciale ora in servizio sarà assunto dalla nuova scuola commerciale inferiore « Nicolò Gallo » e sarà nominato dal Ministero in esperimento per due anni, e sarà nominato stabilmente se nel detto periodo avrà fatto buona prova.

In avvenire, il direttore e gli insegnanti saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà però essere scelto da questi fra il personale insegnante.

Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Il personale amministrativo è pure nominato dal ministro sopra proposta della Giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari e degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale; la promozione a ordinari del direttore e dei professori con decreto Reale.

Il personale di servizio è nominato dalla Giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.

Art. 13.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado ed i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.

I passaggi, di cui al presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole delle Giunte di vigilanza delle due scuole.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti e del seguente art. 23.

Art. 14.

Gli stipendi del direttore e dei professori ordinari, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio.

In quanto al personale attualmente in servizio nella scuola che si riordina, compreso il bidello, il tempo utile per il computo del sessennio comincerà a decorrere dalla data del presente R. decreto.

Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dalla presente disposizione.

Al personale della scuola sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore per i funzionari dello Stato.

Art. 15.

Il direttore ed i professori ordinari, meno quelli di cui tratta il

seguente art. 23, sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente, tranne lo attuale bidello per cui provvede il citato art. 23, sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.

La scuola contribuisce al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata da apposito regolamento, il quale stabilirà le ritenute a carico del personale.

Art. 16.

Il direttore coadiuva il presidente nella esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in genere, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre, alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 17.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore, ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento; il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi, a norma del regolamento di cui all'art. 19.

Il collegio degli insegnanti si riunisce inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi di insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 18.

Il servizio di Cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale e con sede in Girgenti, a scelta della Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 19.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per le tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione del laboratorio e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 20.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale tutto di essa cessa dalle sue funzioni.

Al detto personale, fatta eccezione di quello incaricato e dell'altro cui concerne l'art. 23, sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'Amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 21.

In caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 22.

Il presente statuto potrà essere modificato con R. decreto, sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.

Art. 23.

*Disposizione transitoria.*

Il direttore ed i professori che, prima dell'attuale riordinamento della scuola, hanno acquistato il diritto alla pensione di riposo, accordata dal regolamento comunale 15 marzo 1877, continueranno a versare alla Cassa comunale la ritenuta 2 0[0 sullo stipendio goduto nel 1906, aumentato dai sessenni, ed avranno diritto alla pensione comunale nei modi e termini del regolamento stesso, ed in base al regolamento organico comunale 1901. Lo stesso trattamento si farà al bidello ora in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

---

*Il numero* **CCXCV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Visto l'art. 2 del R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente disposizioni circa le formalità da seguire per la costituzione dei corpi morali;

Visto il parere del Consiglio di Stato (sezione 3ª) emesso nell'adunanza del 28 giugno 1907;

Visto lo statuto organico dell'erigendo Istituto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È creato in Roma un Istituto di beneficenza a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie col titolo di « Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III per gli ufficiali pensionati di terra e di mare e per le loro famiglie ».

Art. 2.

Scopo dell'Istituto è quello di esercitare la beneficenza a vantaggio degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie meno favorite dalla sorte.

Art. 3.

Il primo fondo dell'Istituto è costituito dal capitale proveniente dalla disciolta associazione vestiario fra gli ufficiali, quale risulterà al 1° luglio 1907. Esso sarà intangibile e soltanto le rendite saranno destinate alla beneficenza.

Art. 4.

L'Istituto è eretto in ente morale.

Art. 5.

L'amministrazione del detto Istituto sarà affidata al Consiglio d'amministrazione assistito dal Comitato dei sindaci della Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno d'Italia, eretta in ente morale con decreto 23 maggio 1899, del quale inoltre faranno parte un ufficiale generale o superiore quale rappresentante del Ministero della guerra ed un ammiraglio o ufficiale superiore quale rappresentante del Ministero della R. marina.

Art. 6.

L'Istituto funzionerà secondo le norme stabilite nello statuto annesso al presente decreto.

Art. 7.

Con apposito compromesso, da stipularsi fra il ministro della guerra ed il presidente della Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno, saranno stabilite le modalità per il passaggio del capitale predetto al nuovo Istituto in modo da assicurare il funzionamento delle Casse ufficiali per gli ufficiali in servizio attivo.

Art. 8.

Il capitale dovrà essere investito in rendita dello Stato o in titoli garantiti dallo Stato intestati all'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO dell'Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III.

TITOLO I.

*Costituzione, sede e scopo.*

Art. 1.

È fondato in Roma un Istituto di beneficenza col titolo: Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III, a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno e delle loro famiglie.

Art. 2.

La sede è in Roma presso la Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare, eretta in ente morale con R. decreto 23 maggio 1899.

Art. 3.

Scopo dell'Istituto è la beneficenza, la quale si estrinsecherà mediante la concessione di sussidî in danaro a quegli ufficiali pensionati e famiglie che per circostanze eccezionali versano in ristrettezze finanziarie.

Il sussidio non può avere carattere permanente o periodico; ma è determinato sulle domande volta per volta che sono presentate.

TITOLO II.

*Patrimonio e suo impiego.*

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istitito è costituito:

a) da un primo capitale di L. 500,000 proveniente dal fondo scorta della già soppressa Associazione vestiario fra gli ufficiali, che verrà versato dal Ministero della guerra, a suo tempo, colle norme stabilite dal compromesso di cui è cenno all'art. 7 del Regio decreto;

b) dalle altre somme che risulteranno dalla liquidazione definitiva del fondo scorta anzidetto, le quali saranno successivamente versate dal Ministero della guerra, sempre coll'osservanza delle norme stabilite nel compromesso sopra citato;

c) da donazioni, lasciti ecc. da parte dello Stato, di enti o di privati o da qualsiasi altro straordinario provento.

Art. 5.

In caso di contestazioni per parte di terzi circa l'impiego del fondo predetto, il nuovo ente risponderà, rilevando in tal modo l'Amministrazionemilitare da ogni molestia.

TITOLO III.

*Consiglio d'amministrazione.*

Art. 6.

L'Istituto è amministrato dal Consiglio d'amministrazione, della Società degli ufficiali pensionati di terra e di mare che è eletto nell'assemblea generale di settembre, della Società stessa e rinnovato con le norme stabilite dal relativo statuto approvato con R. decreto 23 maggio 1899 e si compone di:

1 presidente;
3 vice presidenti;
15 consiglieri.

Art. 7.

Fanno inoltre parte del Consiglio, con voto deliberativo, un ufficiale generale o superiore quale delegato del Ministero della guerra, ed un ammiraglio o ufficiale superiore quale delegato del Ministero della R. marina.

Art. 8.

I vice presidenti coadiuvano il presidente o lo sostituiscono per anzianità o per delegazione in caso d'assenza. In mancanza od in assenza dei vice presidenti ne fanno le veci i consiglieri più anziani o delegati dal Consiglio.

TITOLO IV.

*Adunanze ed attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.*

Art. 9.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono ordinarie o straordinarie: le prime hanno luogo, in massima, ogni mese; le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio, sia per invito dell'autorità governativa.

Art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese coll'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

A parità di voti la deliberazione s'intende respinta.

Art. 11.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di provvedimenti riguardanti il personale.

Art. 12.

Tutti i membri del Consiglio prestano l'opera loro gratuitamente; non possono avere rapporto d'interesse coll'Istituto e non votano nel caso di deliberazioni che riguardano essi o i loro congiunti od affini.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso Consiglio gli ascendenti e discendenti, i fratelli, i suoceri ed i generi; nè possono farne parte i parenti ed affini, sino al secondo grado, col cassiere.

Art. 13.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati dai membri intervenuti alla seduta.

Art. 14.

I membri del Consiglio che non intervengono a tre consecutive adunanze senza giustificato motivo decadono dalla carica per deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 15.

Il presidente nuovo eletto riceve dal suo predecessore, o da chi ne fa le veci, la consegna dell'ufficio entro otto giorni dalla sua elezione.

La consegna sarà fatta mediante processo verbale corredato dello stato attivo e passivo dell'Istituto, da compilarsi in duplice esemplare col concorso del Consiglio.

Un esemplare è ritirato dal presidente cessante, l'altro è conservato in archivio.

Art. 16.

Per il passaggio delle altre cariche da un titolare all'altro spetta alla presidenza determinarne i modi e le cautele.

Art. 17.

Il Consiglio nomina e revoca gli impiegati d'ufficio e il personale di servizio i cui assegni sono fissati dal regolamento.

Art. 18.

Il Consiglio fa compilare, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

TITOLO V.

*Giunta del Consiglio e sue attribuzioni.*

Art. 19.

Il Consiglio nomina nel proprio seno una Giunta composta di:

1 vice presidente, presidente;

2 consiglieri membri effettivi;

2 consiglieri membri supplenti.

La Giunta è rinnovata annualmente.

Art. 20.

Spetta alla Giunta:

*a*) esaminare e riferire al Consiglio sulle domande di sussidio;

*b*) provvedere d'urgenza per la concessione di quei sussidi, che non risponderebbero più allo scopo se dilazionati;

*c*) il presidente della Giunta può essere autorizzato dal presidente del Consiglio a firmare i mandati di pagamento relativi ai sussidi.

TITOLO VI.

*Attribuzioni del presidente del Consiglio d'amministrazione.*

Art. 21.

Il presidente del Consiglio, ha la rappresentanza dell'Istituto, e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Può sospendere per gravi ed urgenti motivi il personale stipendiato. Può prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio d'amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

TITOLO VII.

*Cassa.*

Art. 22.

Il servizio di cassa è fatto dal cassiere dell'Istituto, il quale presta cauzione nella misura fissata dal regolamento.

Art. 23.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il cassiere, se non sono muniti della firma del presidente, o di quella fra i membri del Consiglio che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato.

TITOLO VIII.

*Comitato dei sindaci.*

Art. 24.

Il Comitato dei sindaci è composto:

di 3 membri effettivi e di 2 supplenti.

Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Rispetto al Consiglio, hanno il diritto di proposta, ma non quello di voto.

Art. 25.

Ai sindaci spetta l'invigilare sulla regolarità delle spese e delle entrate, esaminando all'uopo gli atti, i registri e le carte dell'Istituto, ed ispezionando la cassa.

TITOLO IX.

*Disposizioni generali.*

Art. 26.

Qualora la Società ufficiali pensionati di terra e di mare venisse a sciogliersi, l'amministrazione dell'Istituto resterà affidata ai due delegati dei Ministeri della guerra e della marina fino a quando la Società stessa sia ricostituita ed eretta in ente morale.

Art. 27.

Il capitale dell'Istituto non potrà mai essere destinato ad altro scopo, che non sia quello della beneficenza a favore degli ufficiali pensionati di terra e di mare e delle loro famiglie, eccettuato il caso previsto dall'art. 5 del presente statuto.

TITOLO X.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 28.

L'accertamento del capitale, che dal Ministero della guerra dovrà essere passato al presidente del Consiglio d'amministrazione dello Istituto, quale primo fondo patrimoniale, sarà fatto col concorso di rappresentanti del Ministero e dell'Istituto, mediante apposito verbale.

Le modalità relative al tempo ed alla misusa dei singoli versamenti, sono quelle stabilite nell'apposito compromesso.

Le somme tutte che verranno passate all'Istituto, fino a completo versamento del capitale complessivo proveniente dal fondo scorta della cessata associazione vestiario fra gli ufficiali, saranno, a cura del Ministero della guerra, investite in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, ed intestati all'Istituto di beneficenza « Vittorio Emanuele III » a favore degli ufficiali pensionati e rispettive famiglie.

Art. 29.

Il presente statuto, andrà in vigore un mese dopo la pubblicazione del R. Decreto, che erige l'Istituto in ente morale.

*Il ministro della guerra*
VIGANÒ.

## MINISTERO DEL TESORO

**Direzione Generale dell'Agricoltura**

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0₍0, cioè: n. 904,242 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 120 al nome di Calzolari Ernesto ed *Arturo*, quest'ultimo detto anche Artenio, di Abele, minori, sotto la patria potestà del padre domiciliati in Pitelli, frazione del comune di Arcola (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Calzolari Ernesto ed *Artenio*, quest'ultimo detto anche Arturo, di Abele, ecc., il resto come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

**A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.**

**Roma**, il 30 luglio 1907.

*Il direttore generale*
MANCIOLI.

**Direzione generale del tesoro** (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 1° agosto, in lire 100.00.

*AVVERTENZA.*

***La media del cambio odierno essendo di L. 99.84 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 1° agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.***

## MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

**Ispettorato generale dell'industria e del commercio**

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

*31 luglio 1907*

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| **3 3/4 % *netto*.** | 102 00 57 | 100 12 57 | 101.68 89 |
| **3 1/2 % *netto*.** | 100.93 33 | 99.18 33 | 100.63 85 |
| **3 % *lordo*....** | 69.36 67 | 68.16 67 | 68.56 34 |

# CONCORSI

## MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

**Ispettorato generale dell' industria e del commercio**

*Concorso ad assegni ed a borse nazionali di pratica commerciale all'estero.*

È aperto un concorso per esami e per titoli:

1° a tre assegni per compiere il tirocinio pratico nel commercio internazionale sulle piazze di Amburgo, Barcellona e Galatz;

2° a tre borse di pratica commerciale sulle piazze di San Paulo, Montreal e Tokio.

Per essere ammessi al concorso agli assegni di tirocinio pratico, ed alle borse di pratica commerciale, gli aspiranti dovranno presentare, per mezzo delle Camere di commercio nel cui distretto risiedono, una domanda in carta bollata da una lira al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio), entro il 15 ottobre 1907.

Nella domanda l'aspirante dovrà espressamente dichiarare:

*a*) se concorre agli assegni od alle borse, ed inoltre in quale delle piazze suindicate desidera compiere la sua pratica di commercio;

*b*) in quali delle lingue, che sono oggetto di esame, intende dare le sue prove.

La domanda di concorso, tanto per gli assegni che per le borse, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certicato di nascita, comprovante che il candidato non ha oltrepassato l'età di 26 anni, se aspira agli assegni, o di 30, se concorre alle borse;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di stato civile, da cui risulti che l'istante non è coniugato;

4° certificato di sana costituzione fisica;

5° certificato penale, di data non anteriore al 15 settembre 1907;

6° certificato di buona condotta morale, di data non anteriore al 15 settembre 1907;

7° certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

8° diploma di licenza conseguito in una delle Regie scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia.

Gli aspiranti alle borse dovranno inoltre dimostrare di aver fatto pratica di commercio internazionale, con soddisfacente risultato, presso qualche importante ditta.

I concorrenti, che alla data del 15 settembre si trovino impiegati presso qualche Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti richiesti ai numeri 2, 5 e 7.

È in facoltà degli aspiranti agli assegni od alle borse di presentare gli altri titoli che possedessero; di questi sarà tenuto conto soltanto in caso di parità di merito negli esami di concorso.

Le prove per i concorsi agli assegni ed alle borse saranno date possibilmente entro il mese di dicembre 1907, in giorno da destinarsi, presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dinanzi a una Commissione da esso nominata.

Gli esami stessi consisteranno in sole prove orali, tranne che per le lingue, e verteranno sulle materie seguenti:

Due fra le lingue francese, inglese, spagnuola o tedesca, od altra, di cui una dovrà essere quella più comunemente usata nel commercio del paese nel quale si trova la piazza prescelta dal candidato (esame scritto e orale);

Geografia commerciale;

Merceologia;

Banco modello;

Diritto commerciale;

Economia politica applicata, con speciale riguardo al regime doganale, ai trasporti ed alle relative tariffe.

Per le lingue, la geografia commerciale e la merceologia ogni concorrente sarà esaminato specialmente in relazione al paese cui appartiene la piazza di destinazione per la quale egli avrà dichiarato di concorrere.

L'assegno di tirocinio è accordato per un solo anno e non può essere rinnovato.

La borsa è accordata, di regola, per un biennio; potrà tuttavia essere continuata per una parte del terzo anno, quando concor-

rano circostanze eccezionali, e sia dimostrata l'utilità del provvedimento.

I vincitori degli assegni o delle borse dovranno raggiungere la piazza di loro destinazione, rispettivamente entro uno o due mesi dalla data della partecipazione dell'esito del concorso.

L'ammontare di ciascun assegno è stabilito in L. 2400 (oro) al netto da imposta di ricchezza mobile. Quello delle borse sarà stabilito dopo il concorso; però ogni borsa al netto della tassa anzidetta, non potrà superare la misura di L. 5000 (oro).

L'assegno e la borsa sono pagabili a rate mensili posticipate e potranno cessare od essere ridotti per motivi di demerito, o quando l'esperimento non riesca, ovvero quando coloro ai quali furono conferiti si siano formati una posizione conveniente.

A coloro, cui saranno conferiti gli assegni e le borse, potranno essere rimborsate, in tutto o in parte, a seconda delle condizioni di famiglia, le spese di viaggio per raggiungere la piazza di destinazione. Nessun rimborso sarà corrisposto per il viaggio di ritorno in Italia.

Coloro cui saranno conferiti gli assegni e le borse avranno cura di procurarsi, nella piazza ove saranno destinati, un posto presso una Casa commerciale per potervi compiere la pratica del commercio. Il Ministero potrà coadiuvarli in tale ricerca.

Dovranno poi trasmettere ogni trimestre al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) un rapporto particolareggiato intorno alla pratica commerciale che vanno compiendo, ai prodotti di maggiore smercio nel paese ove risiedono, ed ai mezzi migliori per rendere sempre più attivi i traffici tra l'Italia e i rispettivi paesi di residenza.

Roma, 21 luglio 1907.

*Il ministro*
F. COCCO-ORTU.

# Parte non Ufficiale

## DIARIO ESTERO

Gravi notizie giungono dal Marocco. Il fanatismo mussulmano, lungamente represso, pare scoppiato con feroce moto in Casablanca contro gli europei e già si deplorano vittime.

Un primo dispaccio da Tangeri narra dell'agitazione delle tribù e dice:

« Si sa che il Pascià di Casablanca non è favorevole agli europei. Il Corpo diplomatico ne aveva già chiesto il trasloco.

« Una nave tedesca è giunta nella rada di Tangeri avendo a bordo numerosi israeliti di Casablanca i quali riferiscono che le tribù dei Sauias, dei Dukalas e degli Abdas sono penetrate nel porto; esse distruggono i lavori portuali e le ferrovie, e minacciano di massacrare gli stranieri.

« Circolano voci gravi, specialmente quella dell'assassinio di parecchi francesi e di parecchi israeliti, ma tali voci non sono ancora confermate ».

Successive informazioni però le confermano. Un testimonio oculare dice che ieri l'altro nel mattino, le tribù invasero la città proclamando la guerra santa ed il massacro degli europei. Cinque francesi sarebbero stati uccisi e fra essi Rata, fuochista del porto, ed il capo degli equipaggi Massé, oltre tre altri europei. Gli indigeni saccheggiano i negozi. Gli europei poterono fuggire corrompendo i soldati che sorvegliavano il porto e le porte della città.

I passeggeri del vapore francese *Merle*, proveniente da Casablanca, danno altri particolari ancora sugli avvenimenti colà svoltisi.

Numerosi indigeni venuti a Casablanca sotto il pretesto di vendere il grano si sono riuniti nel porto, hanno ingiuriato i guardiani, li hanno feriti e poscia uccisi.

Gli operai europei che erano usciti armati sono stati assaliti e massacrati. Gli israeliti hanno chiuso allora i loro negozi, e sono fuggiti a bordo di una nave tedesca. Un segretario del consolato spagnuolo pure è partito.

Il capitano del *Merle* ha dichiarato che la responsabilità dei fatti incombe sul pascià. La nave *Galilée* partirà per Casablanca.

***

Nel mentre questi dolorosi fatti si svolgono in una parte del Marocco, in altra parte la Mahalla sceriffiana prosegue le sue operazioni contro Er Raisuli per ottenere la liberazione del caid Mac Lean.

In proposito il *Temps* riceve dal suo corrispondente da Tangeri un dispiaccio in cui si dice che, in seguito al combattimento di sabato scorso fra le truppe del sultano e le tribù ribelli, la Mahalla ha potuto occupare una parte del territorio di queste. Per ora le operazioni militari sono sospese; ma il comandante della Mahalla spera che le perdite subite dai ribelli abbiano prodotto tale impressione da indurli a liberare il caid Mac Lean. Frattanto questi si mostra inquieto; e nelle sue ultime lettere dice che da quando sono cominciate le operazioni militari i suoi guardiani lo minacciano continuamente di morte.

E le minaccie pare si siano rinnovate con più insistenza. Infatti, il caid Mac Lean ha dovuto, come abbiamo annunciato ieri, scrivere al ministro d'Inghilterra, perchè facesse ordinare da Mohamed El Torres al comandante le Mahalle di sospendere qualunque operazione e di ritirarsi dal territorio del Kamps.

Ordini in questo senso sono stati inviati a Bouchta Ben Begadi.

***

La colonia tedesca di Kamerun, che si credeva domata nel 1905, dopo due anni di sanguinose rivolte, torna oggi a far parlare di sè e a preoccupare i circoli governativi.

Il distretto di Adamava, che è il più popoloso della piccola ma fiorente colonia, è funestato dall'insurrezione del Mahdi Fulla il quale ha attaccato le truppe coloniali comandate dal capitano Zimmermann. Questo reparto di truppe ha potuto in parte salvarsi e riunirsi al resto; ma gli insorti pare che sieno padroni del campo.

Per quanto la rivolta sia motivata unicamente dal fanatismo religioso musulmano, la situazione politica della Colonia può correre da un momento all'altro gravi pericoli, trovandosi attualmente senza governatore.

Il dott. Seitz, testè nominato dal Governo, si trova in viaggio verso l'Africa. Egli troverà quindi il paese in fermento; e non avrà quella conoscenza del paese e quella pratica che gli faciliterebbero l'arduo compito.

Si attendono con ansia altre notizie, giacchè si teme che una ripresa dei torbidi nelle colonie africane ripiombi il paese nell'inquietudine e il Governo imperiale nell'imbarazzo.

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA.

S. M. il Re è giunto ieri, alle 17.15, a Racconigi.

**Consiglio provinciale.** — Il Consiglio provinciale di Roma è convocato in seduta pubblica pel 5 corrente, alle 15.30.

Numerose pratiche ed importanti sono all'ordine del giorno.

**Nei musei di Roma.** — I musei preistorico, etnografico e kircheriano rimarranno chiusi al pubblico da oggi al 16, per la esecuzione di alcuni lavori.

**Tariffe telefoniche.** — In seguito al riscatto delle linee telefoniche della Società generale e di quelle dell'Alta Italia, sono state apportate alcune riduzioni alle tariffe delle conversazioni interurbane da scambiare con le località comprese sulle linee riscattate.

Queste riduzioni sono la conseguenza del fatto che le tariffe sulle linee formate parte da tronchi governativi e parte dalle linee riscattate non risulteranno più della somma delle tariffe parziali, ma saranno commisurate sulla lunghezza effettiva delle linee che servono a formare la comunicazione.

**Congresso agrario nazionale.** — Nella prima settimana del p. v. settembre, a Mondovì, per iniziativa della Società degli agricoltori italiani, si terrà il Congresso agrario nazionale.

I temi da discutersi sono i seguenti:

« La concorrenza sleale nel commercio dei prodotti agricoli mediante le false indicazioni della loro provenienza », relatore l'on. Calissano.

« Gli agricoltori e i pubblici poteri », relatore marchese Montezemolo.

« Per una legge sul commercio dei concimi e di altre materie di uso agrario », relatore prof. Buttini.

« Il presente e l'avvenire della cooperazione agricola in Piemonte », relatore dott. Casalini.

« Il castagno nell'economia agricola ed alpestre nella provincia di Cuneo », relatore prof. Remondino.

« Assicurazione obbligatoria della terra in favore dei contadini che la lavorano », relatore on. Conti.

« Il freddo artificiale nell'industria enologica », relatore professor Sostegni.

Durante il Congresso si faranno importanti escursioni per visitare tenute e stabilimenti, fra i quali la tenuta Bruno in Farigliano, lo stabilimento Cinzano in San Vittorio d'Alba, la R. scuola di viticultura ed enologia in Alba, ecc.

Chi non è socio della Società degli agricoltori, può iscriversi al Congresso e godere delle riduzioni di viaggio, pagando la quota di L. 5 presso la sede della Società in Roma, via della Stelletta, n. 23.

**Scoperte archeologiche.** — Il dott. Luigi Pernier, che temporaneamente, in assenza del prof. Halbherz, è a capo della missione archeologica italiana a Creta, annunzia di avere fatto una scoperta di grandissima importanza.

Si tratta di aver rimesso in luce un tempio ellenico arcaico con entro la statua della Dea seduta sul trono. Intorno alle pareti corre un fregio a rilievi, rappresentante una pompa di cavalieri.

Tutto trovasi in buono stato di conservazione.

**Fenomeni tellurici.** — Alle ore 15.33, ieri, a Messina, venne avvertita una sensibile scossa di terremoto, fortunatamente brevissima.

**Movimento commerciale.** — Il 20 luglio furono caricati a Genova 1125 carri, di cui 558 di carbone pel commercio; a Venezia 348 di cui 73 di carbone pel commercio; e a Savona 331, di cui 193 di carbone pel commercio.

A Genova il carico è stato limitato a causa del caldo.

**Marina militare.** — Sono giunte a Taranto le RR. navi *Regina Margherita*, *Saint-Bon*, *Emanuele Filiberto*, *Garibaldi*, *Ferruccio*, *Brin* e *Agordat*, componenti la squadra del Mediterraneo, al comando del contrammiraglio Di Brocchetti.

— La R. nave *Vesuvio* è giunta a Fusan.

**Marina mercantile.** — Da Rio Janeiro ha proseguito per Genova il *Sicilia*, della N. G. I. Da Penang ha proseguito per Bombay l'*Ischia*, della stessa Società. Il *Mendoza*, del Lloyd italiano è partito da Buenos Aires per Genova.

# TELEGRAMMI

## (Agenzia Stefani)

TWER, 31. — Il principe Borghese, partito da Mosca, è passato qui stamane alle 8, diretto a Pietroburgo.

RAHON-L'ÉTAPE, 31. — Gli scioperanti calzolai hanno ratificato all'unanimità l'accordo concluso fra i loro delegati e quelli dei padroni.

Il lavoro sarà ripreso domani in parte o completamente lunedì mattina.

I funerali dello scioperante ucciso, Thirin, hanno avuto luogo stamane. Non si è verificato alcun incidente.

MONTPELLIER, 31. — La Camera di consiglio si riunirà venerdì prossimo per deliberare circa la domanda di libertà provvisoria presentata da Ferroul e dagli altri detenuti.

PARIGI, 31. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, è partito stasera per Carlsbad.

VARSAVIA, 31. — Lo sciopero si generalizza.

Oggi a Lodz, malgrado l'opposizione dei partiti nazionali, 32,000 operai appartenenti a trentasei fabbriche hanno cessato il lavoro.

Da mezzogiorno è sospeso il servizio dei tram, i cui impiegati furono presi a sassate e gran numero rimasero feriti.

PIETROBURGO, 31. — Si ha da Teodosia:

Iersera alle 8 due cassieri della Società russa di esportazione sono stati attaccati in treno tra Settler e Grammavkoff da quattro individui che li hanno derubati di 20,500 rubli. Gli assalitori hanno poscia fatto fermare il treno e sono fuggiti.

PIETROBURGO, 31. — Si ha da Orel che un ispettore di polizia ed un agente di polizia che rientravano in città vennero fermati da parecchi individui che fecero fuoco su di essi. Entrambi furono uccisi.

COSTANTINOPOLI, 31. — Il Valì di Monastir annunzia l'apparizione di una banda greca di 60 uomini nel Caza di Castoria.

La banda fu subito inseguita.

Un dispaccio ulteriore annuncia che ieri vi fu un conflitto con 25 uomini di questa banda, di cui 14 vennero uccisi ed 11 fatti prigionieri.

I giornali turchi dicono che, secondo notizie loro pervenute, il conflitto avvenne nella foresta tra i villaggi di Kastratz e Louchnitza; la banda ebbe 19 uomini uccisi e 9 fatti prigionieri.

LONDRA, 31. — *Camera dei comuni.* — Si riprende la discussione del bilancio della marina.

Il segretario dell'ammiragliato, Robertson, annuncia l'impianto di apparecchi frigoriferi nei depositi di polvere cordite a bordo delle navi.

Dichiara che la flottiglia delle controtorpediniere è superiore a quella delle altre nazioni. Dice che l'ammiragliato ha assicurato la supremazia dell'Inghilterra relativamente agli incrociatori corazzati e si occupa ora degli incrociatori di altre classi.

Robertson prosegue dicendo che tre corazzate figurano iscritte in bilancio. La terza verrà impostata in cantiere, salvo che le decisioni della Conferenza dell'Aja permettano di farne a meno.

PARIGI, 31. — Un telegramma della Legazione di Francia a Tangeri al Ministero degli esteri conferma il massacro degli europei a Casablanca.

Questo telegramma è arrivato al momento in cui Clémenceau

si disponeva a recarsi alla stazione dell'Est per prendere il treno per Carlsbad.

Si ignora quali provvedimenti siano stati presi per avere riparazione del massacro dei cittadini francesi e per garantire la sicurezza dei francesi nelle regioni vicine.

Degli avvenimenti è stata data notizia telegraficamente al ministro degli esteri che si trova nel Jura.

Al Ministero della marina si dichiara che il *Galilée* ha dovuto partire alle 5.30 pom. di oggi da Tangeri per Casablanca. Finora nessun'altra nave ha ricevuto ordine di salpare.

LONDRA, 1. — *Camera dei comuni (Continuazione).* — Si respinge, con 263 voti contro 86, una mozione che chiedeva la riduzione del bilancio della marina.

Indi il bilancio viene approvato.

PARIGI, 1. — I giornali pubblicano la seguente nota ufficiosa: Le notizie dei disordini di Casablanca sembrano confermate, ma è possibile che le informazioni a tale proposito siano molto esagerate.

Nondimeno, per far fronte ad ogni eventualità, il Governo ha preso, fino da iersera, le disposizioni necessarie per soccorrere, in caso di bisogno, gli stranieri residenti a Casablanca.

LODZ, 1. — I tram hanno ripreso il servizio. La città è tranquilla. Pattuglie di fanteria e di cavalleria percorrono la città.

TANGERI, 1. — Il dott Merle, inviato dal console francese di Casablanca, è qui giunto. Egli dice che i capi marocchini di quella città chiesero l'abbandono dei lavori del porto e che parecchi cavalieri predicavano la guerra santa.

I marocchini martedì scorso si abbandonarono a violenze ed uccisero due passanti ed un macchinista ferroviario.

I residenti francesi si salvarono rifugiandosi al Consolato.

Il dott. Merle si salvò sopra una nave tedesca, a bordo della quale raccolse informazioni, secondo cui vi sarebbero otto morti, fra i quali cinque francesi.

I loro cadaveri sono stati bruciati.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del R. Osservatorio del Collegio Romano

*del 31 luglio 1907*

| | |
|---|---|
| Il barometro è ridotto allo zero | 0° |
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60. |
| Barometro a mezzodì | 752 70. |
| Umidità relativa a mezzodì | 48 |
| Vento a mezzodì | W. |
| Stato del cielo a mezzodì | poco nuvolo. |
| Termometro centigrado | massimo 29 2. |
| | minimo 21 9. |
| Pioggia in 24 ore | — |

*31 luglio 1907.*

In Europa: pressione massima di 767 sul golfo di Guascogna, minima di 739 su Stoccolma.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 2 a 6 mm.; temperatura diminuita al nord, aumentata altrove; venti forti intorno ponente; temporali all'estremo nord.

Barometro: minimo a 755 al nord, massimo a 759 al sud Sardegna.

Probabilità: cielo vario sul versante Adriatico, con qualche pioggia, sereno altrove; venti moderati e forti tra nord e ponente; mare qua e là agitato.

## BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 31 luglio 1907.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 7 | STATO del mare ore 7 | TEMPERATURA precedente nelle 24 ore | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| Porto Maurizio | sereno | mosso | 27 2 | 21 8 |
| Genova | sereno | legg. mosso | 25 0 | 21 7 |
| Spezia | coperto | agitato | 26 8 | 20 9 |
| Cuneo | sereno | — | 30 0 | 18 5 |
| Torino | sereno | — | 27 5 | 20 5 |
| Alessandria | sereno | — | 29 5 | 18 1 |
| Novara | sereno | — | 33 0 | 17 8 |
| Domodossola | sereno | — | 27 2 | 12 9 |
| Pavia | sereno | — | 31 8 | 18 3 |
| Milano | sereno | — | 31 9 | 18 3 |
| Como | — | — | — | — |
| Sondrio | sereno | — | 26 3 | 15 4 |
| Bergamo | sereno | — | 27 8 | 16 1 |
| Brescia | — | — | — | — |
| Cremona | sereno | — | 30 1 | 20 6 |
| Mantova | 1/2 coperto | — | 32 0 | 19 9 |
| Verona | 1/4 coperto | — | 31 4 | 21 0 |
| Belluno | 3/4 coperto | — | 22 6 | 15 8 |
| Udine | 1/2 coperto | — | 29 6 | 18 4 |
| Treviso | 1/2 coperto | — | 31 3 | 20 0 |
| Venezia | 1/2 coperto | mosso | 29 3 | 20 4 |
| Padova | sereno | — | 30 2 | 20 8 |
| Rovigo | 3/4 coperto | — | 31 5 | 19 2 |
| Piacenza | sereno | — | 29 9 | 19 8 |
| Parma | 1/2 coperto | — | 29 0 | 21 4 |
| Reggio Emilia | 3/4 coperto | — | 31 0 | 20 0 |
| Modena | 1/2 coperto | — | 32 6 | 22 0 |
| Ferrara | coperto | — | 31 9 | 19 2 |
| Bologna | 1/4 coperto | — | 31 0 | 23 5 |
| Ravenna | sereno | — | 30 8 | 21 1 |
| Forlì | sereno | — | 32 8 | 21 8 |
| Pesaro | sereno | molto agitato | 33 2 | 23 0 |
| Ancona | 3/4 coperto | legg. mosso | 35 0 | 24 0 |
| Urbino | 1/4 coperto | — | 29 7 | 20 0 |
| Macerata | 1/4 coperto | — | 32 1 | 22 1 |
| Ascoli Piceno | 1/4 coperto | — | 33 8 | 25 0 |
| Perugia | 1/4 coperto | — | 31 4 | 18 8 |
| Camerino | 1/4 coperto | — | 29 1 | 19 0 |
| Lucca | coperto | — | 28 2 | 21 4 |
| Pisa | 1/4 coperto | — | 27 2 | 20 0 |
| Livorno | sereno | grosso | 28 5 | 21 5 |
| Firenze | sereno | — | 29 6 | 20 3 |
| Arezzo | 1/2 coperto | — | 32 4 | 19 4 |
| Siena | 1/4 coperto | — | 30 5 | 18 5 |
| Grosseto | — | — | — | — |
| Roma | coperto | — | 32 5 | 21 9 |
| Teramo | sereno | — | 34 0 | 22 0 |
| Chieti | sereno | — | 30 5 | 22 4 |
| Aquila | coperto | — | 27 8 | 19 0 |
| Agnone | 1/2 coperto | — | 29 1 | 17 0 |
| Foggia | 1/4 coperto | — | 34 6 | 15 1 |
| Bari | sereno | calmo | 28 3 | 22 2 |
| Lecce | sereno | — | 30 9 | 21 7 |
| Caserta | 1/4 coperto | — | 31 8 | 19 8 |
| Napoli | 1/4 coperto | calmo | 28 0 | 21 1 |
| Benevento | 1/4 coperto | — | 31 0 | 17 4 |
| Avellino | sereno | — | 26 9 | 17 2 |
| Caggiano | 1/4 coperto | — | 32 5 | 15 5 |
| Potenza | sereno | — | 27 0 | 17 2 |
| Cosenza | sereno | — | 32 9 | 20 9 |
| Tiriolo | 3/4 coperto | — | 22 0 | 15 8 |
| Reggio Calabria | sereno | legg. mosso | 28 8 | 22 0 |
| Trapani | sereno | calmo | 26.2 | 20.3 |
| Palermo | sereno | calmo | 30 0 | 16 0 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 27 5 | 21 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 31 2 | [illegible] |
| Messina | sereno | calmo | 30 2 | 22 4 |
| Catania | sereno | calmo | 30 0 | 20.8 |
| Siracusa | sereno | calmo | 30 0 | 21 0 |
| Cagliari | sereno | calmo | 33 2 | 17 5 |
| Sassari | sereno | — | 32 0 | 19 4 |